

Lamezia Terme, 29.02.2024

Al Dott. Vincenzo Nocita
Presidente e Legale
rappresentante pro-tempore
ASD Falcom
vincenzo.nocita@pec.tsrm.org
p.c. al Presidente pro-tempore ASC
Via Reno ,30 Roma
asc@pec.ascsport.it

Oggetto: Risposta alla richiesta di intervento/rimozione del comunicato nr. 13 del 12.02.2024 per violazioni regolamentari inviata il 16.02.2024 dal Dott. Vincenzo Nocita Presidente e legale rappresentante pro-tempore ASD FALCOM.

In riferimento alla richiesta in oggetto emarginata, inviata tramite e-mail dal Dott. Vincenzo Nocita, in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dell'ASD Falcom, partecipante al campionato di calcio a-8 presso il centro sportivo Sport Village Magna Graecia di Catanzaro, è necessario per chiarezza e linearità dei rapporti, che devono instaurarsi ed intercorrere in ambito sportivo tra tutte le componenti in gioco, fornire delle doverose precisazioni, senza spirito polemico, ma in linea e nello stile che ha sempre contraddistinto questo Comitato Territoriale ASC Calabria, obiettivo che si è prefisso sin dall'inizio e sta attuando in concreto per poter gestire con equità e rispetto delle regole le diverse attività in corso di svolgimento. Il Dott. Vincenzo Nocita, nello specifico, rileva e contesta, che per quanto non contemplato nel comunicato nr. 01 (norme di partecipazione) del 01.11.2023 si possa far riferimento al codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Sarà certamente, per essere benevoli, una svista del Dott. Nocita, in quanto solo dopo quattro mesi dalla pubblicazione del comunicato nr. 01, non si era accorto che alla

pagina nr. 07 in calce, così recita: “per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento calcio della FIGC e del C.G.S. alcuni punti del comunicato sono in deroga al regolamento Calcio ASC Nazionale”. Il Dott. Nocita non è forse consapevole e sconosce che l’Organizzatore dei tornei ha la possibilità di derogare ad alcune norme del regolamento calcio ASC Nazionale e può rifarsi nella sua attività anche a regolamenti attuati dalle diverse Federazioni, perché il proprio Ente di Promozione Sportiva, dà alle diverse strutture territoriali questa facoltà e possibilità, non violando nessuna disposizione inerente le competenze regolamentari. Nello specifico, così come recita la missiva del Dott. Nocita” partita corretta e conclusasi regolarmente senza che alcun presente rilevasse o reclamasse alcunché, tanto meno il direttore di gara”, bisogna rilevare, che l’estensore della nota, a cui si fa riferimento, manifesta un singolare concetto della legalità e della correttezza sportiva, che dovrebbe sovrintendere in particolare ad una attività agonistica amatoriale, dove altri sono i valori che devono intercorrere tra i diversi tesserati. In particolare le questioni si possono riassumere, così come specificati, nel tanto vituperato comunicato nr. 13 del 12.02.2024 in questi termini: nella partita Ingegneri CZ8 vs Falcom del 08.02.2024, quest’ultima Società ha fatto scendere in campo un calciatore non tesserato, tale Francesco Lorenzo, scambiandolo con un giocatore presumibilmente assente, ma provvisto di tessera, inducendo sicuramente in errore il Direttore di Gara al momento del riconoscimento pre-partita dei presenti. Ecco perché spiegato il motivo per cui “non ha rilevato nulla il Direttore di gara”. Invece, come già fatto rilevare nel comunicato nr. 13, la “notizia criminis” è pervenuta, ironia della sorte, proprio dal Dott. Nocita, Responsabile, Presidente e Legale Rappresentante della Falcom, che sul numero whatsapp, preposto per i tesseramenti, alle ore 22:56 del 08.02.2024 ed in seguito alle ore 18:41 del 09.02.2024, prima inviava richiesta di tesseramento per tale Lorenzo Francesco nato il 02.09.1992, quindi due ore dopo la conclusione della partita e poi con un vocale registrato, consultabile ed a disposizione per qualsiasi verifica, sempre il Dott. Nocita, candidamente dichiarava ed affermava che il tale Lorenzo Francesco aveva partecipato alla gara in oggetto, quindi in una posizione di “abusivo”. Per quanto poi riguarda le osservazioni inerenti ai provvedimenti disciplinari adottati con il comunicato nr. 13 del 12.02.2024, si inviano tutti gli atti (distinte-referti-comunicato nr. 13 – missiva del Dott. Nocita – risposta del Responsabile ASC Catanzaro) al Giudice Unico Territoriale per competenza, valutazioni ed eventuali provvedimenti.

Lamezia Terme, 29.02.2024

Distinti Saluti